

# **COMUNE DI SUELLI**

**Provincia di Sud Sardegna**

## **Deliberazione della Giunta Municipale**

**N. 8**

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI - PERIODO 2018/2020**

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette, del mese di febbraio alle ore 17:55 in Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei Signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Cordeddu Loredana	VICESINDACO		X
Masala Riccardo	ASSESSORE	X	
Piredda Alessandro	ASSESSORE	X	
Tatti Nicola	ASSESSORE		X
TOTALE		3	2

e con l'assistenza del Segretario Comunale Copersino Serena

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

### **Richiamati:**

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 recante Testo unico sull'ordinamento degli enti locali che stabilisce: *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari."*;
- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle fasce assunzionali previste a legislazione vigente."*;
- l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."*;
- l'articolo 6, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, che dispone: *"Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali."*;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nel testo attualmente vigente che non è stato coordinato con le modifiche di cui sopra, che prevede: *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, che dispone: *"6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."*;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha disposto che *"In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*;

### **Richiamate:**

- la propria deliberazione n. 91/2017 del 07.11.2017 avente ad oggetto: "Articolo 33 D.Lgs 165/2001 - Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e/o delle condizioni di eccedenza. Annualità 2018" da cui ne

## Delibera n. 8 del 07/02/2018

scaturisce che l'attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale per cui l'ente non deve di conseguenza avviare le procedure per il collocamento in disponibilità del personale;

- la propria deliberazione n. 92/2017 del 07.11.2017 con la quale è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica complessiva dell'Ente e si è approvato il piano assunzioni triennio 2018/2020;

**Rilevato**, in ogni caso, che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e preso atto che il quadro evolutivo della normativa in materia consegna alle amministrazioni uno strumento flessibile, collegato agli effettivi fabbisogni dell'ente mediante il riferimento ad un piano triennale dei fabbisogni di personale annualmente aggiornato che non si limiti a venire incontro alle esigenze contingenti ma anche agli obiettivi ed alle strategie dell'ente;

**Atteso**, pertanto, che la dotazione organica:

- riflette nel campo delle risorse umane i profili di rilevanza strategica desumibili dall'intera attività pianificatoria dell'Ente;
- rappresenta il modello delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle conferite all'ente locale;
- è correlata per disposizioni di legge alla quantificazione del fabbisogno effettuata in relazione alla programmazione finanziaria dell'ente e soprattutto nel rispetto dei vincoli cogenti dettati dal legislatore in materia di spese di personale;

**Ritenuto che** sulla base di un'accurata analisi della gestione dei servizi esistenti sia necessario una riprogettazione dei processi erogativi al fine di determinare economie funzionali ed organizzative, segnatamente per quanto riguarda l'Area Tecnica, rispetto alla quale deve considerarsi che:

- si occupa di un vasto ed eterogeneo campo di attività tecniche e amministrative relative a lavori pubblici ed edilizia privata; svolge compiti di ricerca, acquisizione, elaborazione e rappresentazione di dati e norme ai fini della gestione tecnica e amministrativa di progetti inerenti la realizzazione e la manutenzione di strutture e infrastrutture. Nei comuni più piccoli, come nel caso del Comune di Suelli, si occupa anche della gestione di tutte le problematiche tecniche (servizi, manutenzioni, impianti, ecc.);
- nell'ambito di tale ufficio sono incardinati n. 1 dipendente con mansioni impiegate appartenente alla categoria D del Ccnl delle autonomie locali con incarico di Posizione organizzativa, n. 1 dipendente di categoria C del Ccnl delle autonomie locali, mentre dal 01.01.2017 risulta collocato a riposo il dipendente con qualifica di Collaboratore tecnico / operaio specializzato appartenente alla categoria B3 del Ccnl delle autonomie locali con funzioni di operaio specializzato;
- attualmente risulta pertanto vacante all'interno della dotazione organica dell'Ente, il ruolo di Collaboratore tecnico / operaio specializzato Categoria "B3" e la vacanza di tale figura professionale comporta per l'Ente diversi problemi organizzativi legati ai servizi di gestione/manutenzione strade comunali – immobili ed edifici pubblici – impianti sportivi – cimitero comunale – parchi, giardini ed aree a verde pubblico, servizio idrico e ambiente e servizio di gestione/manutenzione patrimonio archeologico e di interesse culturale;

**Ritenuto** pertanto di dover implementare la provvista professionale dell'Area Tecnica mediante l'acquisizione del seguente profilo Collaboratore tecnico / operaio specializzato Categoria "B3" con i seguenti requisiti specifici:

- Diploma Scuola Secondaria di II° di durata quinquennale;
- Certificati di abilitazione per l'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale (D.Lgs 150/12 – D.G.R. n. 52/16 del 23/12/2014 come modificata dalla D.G.R. n. 12/35 del 27.03.2015);
- Patente di guida B;
- Patentino abilitazione utilizzo macchine agricole (D.lgs. 81/2008 Art. 73 c. 5 e L. 98/2013 Art. 45-bis);

**Tenuto conto che** è necessario: definire le categorie contrattuali da acquisire in funzione delle posizioni professionali ricercate; pianificare le scansioni temporali di acquisizione delle diverse professionalità in funzione delle priorità come sopra graduate; indicare i mezzi finanziari di copertura e la loro distribuzione in ragione della suddetta pianificazione ed infine delineare gli strumenti di reclutamento ritenuti più appropriati nell'ambito di quelli consentiti dall'ordinamento vigente;

**Atteso che** tali pregnanti profili di *governance* locale confluiscono nel Piano triennale del fabbisogno di personale quale strumento finalizzato all'esplicitazione delle politiche in materia di acquisizione delle professionalità in funzione degli obiettivi strategici di governo che, nel periodo, l'amministrazione intende conseguire;

**Visti:**

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

**Tenuto conto che** la programmazione del fabbisogno di personale, pur se caratterizzata da una piena autonomia dell'Ente al fine di implementare il migliore utilizzo delle risorse umane in termini di efficienza ed efficacia, è condizionata da una serie di disposizioni normative esponenti della necessità che gli enti locali contribuiscano ai risparmi ed alle economie poste in essere dal Governo nazionale per stabilizzare le finanze dello Stato;

**Atteso che** il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**Richiamati**, in particolare, i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente"* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

**Richiamato**, inoltre, il D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014, e segnatamente:

- l'articolo 3, comma 5, il quale testualmente recita: *Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ...Omissis... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. ...Omissis... Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo;*
- l'articolo 3, comma 5 bis, che aggiunge il comma 557-quater all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del seguente tenore: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,*

## Delibera n. 8 del 07/02/2018

*nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";*

- l'articolo 3, comma 6, il quale testualmente recita: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";*
- l'articolo 3, comma 5-quater ove si prevede che *"fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015";*

**Richiamato**, altresì, l'art. 1, comma 228, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nella sua formulazione originaria secondo *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.";*

**Visto** l'art. 16, comma 1bis, del D.L. 113/2016, convertito in legge 160/2016 che ha modificato l'art. 1, comma 228, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 introducendo, dopo il primo periodo, la previsione secondo la quale *"Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti";*

**Vista** la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) la quale ha previsto all'art. 1:

- comma 475, lett. e), che, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 *"nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- comma 479, lett. d), che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473 *"per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75% per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*

**Visto** l'art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, che ha modificato il comma 228 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), già integrata dal d.l. 113/2016, prevedendo che:

- per gli anni 2017 e 2018 gli enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti potranno assumere nel limite 75% della spesa sostenuta per il personale cessato l'anno precedente qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## Delibera n. 8 del 07/02/2018

**Visto** l'art. 22, comma 3, del D.L. n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, che ha modificato l'art. 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedendo che dal 2018 tale limite verrà innalzato al 90% per quei comuni:

- che avranno rispettato il pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio precedente;
- il cui rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno (D.M. 10 aprile 2017) di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

**Preso atto che** l'art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, nel modificare il comma 228 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha altresì previsto che per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento;

**Visto** l'art. 1, comma 863, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha modificato nuovamente l'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estendendo la suddetta previsione agli enti con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti;

**Atteso che** il legislatore ha stabilito per tutti gli enti un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico - assunzionale e di spesa - più restrittivo. (Deliberazione Corte dei Conti n.25 /SEAUT/2014/QMIG);

**Vista** l'attestazione del responsabile del servizio finanziario con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale relative al triennio 2011-2013 e quantificato in € 424.924,64 il limite di spesa di personale per l'anno 2018, come risulta dal seguente conteggio:

SPESE TRIENNIO PRECEDENTE		
2011	2012	2013
425.398,00	425.054,22	424.321,69
MEDIA TRIENNIO		424.924,64

**Precisato che** con l'abrogazione del comma 557, lettera a), dell'art. 1 della legge n. 296/2006 ad opera dell'art. 16 nel DL n. 113/2016 "Misure urgenti per gli enti locali ed il territorio" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 24 giugno 2016 è stato superato il vincolo per cui le amministrazioni locali e regionali devono ridurre la incidenza della spesa del personale su quella corrente;

**Riscontrato che** si sono verificate le seguenti cessazioni di personale in dotazione organica a tempo pieno ed indeterminato nei termini di cui al prospetto che segue che determinano pertanto la capacità assunzionale disponibile:

Descrizione	Nominativo	Data Cessazione	Retribuzione Annua Lorda	Quota Utilizzabile	Quota Utilizzata Per Assunzioni	Quota Disponibile
Cessazioni Anno 2014	Agente Polizia Locale Cat. C1	31.05.2014	19.454,15 + Oneri	60%	11.672,49 + Oneri	-----
Cessazioni Anno 2016	Operaio Specializzato Cat. B3	31.12.2016	€ 17.244,71 + Oneri	75%	7.781,66 + Oneri	5.151,87 + Oneri
Cessazioni Anno 2017	-----	-----	-----	90 %	-----	-----
Cessazioni Anno 2018	Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D5	30.09.2018	-----	100 %	-----	-----

## Delibera n. 8 del 07/02/2018

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere alla implementazione della provvista professionale relativa all'Area Tecnica mediante utilizzo del *turn over* come determinatosi in virtù della cessazione avvenuta nel corso dell'esercizio 2017 per la copertura del seguente posto

- Collaboratore tecnico / operaio specializzato categoria B3 Part-Time 27,77%;

**Dato atto che** l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con la firma in calce al presente atto, in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2017 in data 07.11.2017, come sopra descritto;
- ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2017, come risulta dall'attestazione a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria che sarà trasmessa con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.03.2018 ed il bilancio di previsione 2018-2020 è improntato al medesimo risultato;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2017 è stata inferiore a quella media del triennio 2011/2013;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 16 del 10.03.2016 aggiornato con deliberazione n. 11 del 16.02.2017;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, comma 2, lett.c., D.L. n. 66/2014);
- ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019, il rendiconto di gestione 2016, il bilancio consolidato ed ha provveduto all'invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall'approvazione (articolo 9, comma 1 quinquies, del DL 113/2016);

**Richiamato** l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;

**Ravvisata** la necessità di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

**Atteso che** sulla base delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

è necessario programmare nel triennio 2018-2020 nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;

**Ritenuto** pertanto che sussistono i presupposti che legittimano l'ente ad esercitare per l'anno 2018 le facoltà assunzionali di cui dispone per la copertura:

- un posto di categoria B3, profilo professionale Collaboratore tecnico / operaio specializzato da assumere mediante contratto a tempo indeterminato e tempo parziale (27,77%);

**Richiamato** nuovamente l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."*;

**Ritenuto** dunque di indicare la consistenza attuale della dotazione organica del Comune di Suelli, nonché la sua rimodulazione in base ai fabbisogni programmati come segue:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	N° POSTI		
		TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOTALE
D	Istruttore direttivo contabile	1	0	1
	Istruttore direttivo tecnico	1	0	1
	Istruttore direttivo socio educativo	1	0	1
	Operatore Sociale Pedagogista	0	1	1
C	Istruttore amministrativo	2	1	3
	Istruttore contabile	1	1 (Convenzione con altri Enti – 25%)	2
	Istruttore tecnico	1	1 (Convenzione con altri Enti – 25%)	2
	Istruttore di Polizia Locale	0	1	1
B	Collaboratore tecnico / operaio specializzato	0	1	1
				13

**Dato atto** che la percentuale con cui può essere ricoperto il posto di Collaboratore tecnico / operaio specializzato applicando la percentuale di turn over a disposizione è pari a 10 ore settimanali (27,77%) per cui risulta altamente contenuta;

**Ritenuto**, altresì, per garantire il buon funzionamento del servizio e per far fronte nell'immediato alla mancanza in organico del profilo professionale di "Collaboratore tecnico / operaio specializzato", di avvalersi di una figura professionale adeguata da assumere con contratto di somministrazione di lavoro part time (77,77% ) per un totale di 28 ore settimanali per il periodo necessario alla copertura del posto vacante in organico nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali;

**Visto** l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

**Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

*28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale*



*relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

**Vista** l'attestazione del responsabile del servizio finanziario con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di lavoro flessibile relative al 2009 e quantificate in € 109.679,00 il limite di spesa per lavoro flessibile per l'anno 2018;

**Dato atto che** sono rispettati i limiti di spesa relativi al lavoro flessibile stabiliti dalla normativa vigente, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con la firma in calce al presente atto;

**Richiamati:**

- l'art. 33, commi 1-3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che prevede: “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- l'art. 2, comma 3 della L. n. 125/2013 di conversione del DL n. 101/2013 ovvero che le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione;

## Delibera n. 8 del 07/02/2018

**Vista** la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2014 del 28/04/2014 ad oggetto “Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento”;

**Atteso che**, ai fini della ricognizione di cui all’articolo 33 del d.Lgs. n. 165/2001, la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell’ente e resa palese dall’eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

**Riscontrato**, come attestato dai Responsabili con la firma in calce al presente atto, che non sussistono condizioni di eccedenza o di soprannumero di personale;

**Ravvisata** la necessità di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

**Ravvisata** altresì la necessità di rimodulare la dotazione organica del Comune di Suelli in coerenza con le scelte strategiche in materia di personale di cui al suddetto piano;

**Precisato** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

**Riscontrato** che l’organo di Revisione ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, da parte del Responsabile del Personale;

**Acquisito** il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

### Visti:

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con votazione unanime

### DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 che prevede:

Anno 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• n. 1 assunzione a tempo indeterminato e parziale (27,77%) cat. B3, profilo professionale Collaboratore tecnico / operaio specializzato</li><li>• n. 1 assunzione a tempo determinato e parziale (77,77%) cat. B3, , profilo professionale Collaboratore tecnico / operaio specializzato</li></ul>
Anno 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• n. 1 assunzione a tempo indeterminato e pieno (100 %) cat. D1, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico</li></ul>
Anno 2020	-

Di rimodulare la dotazione organica del Comune di Suelli, in coerenza con le scelte strategiche in materia di personale di cui al suddetto piano, come segue:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	N° POSTI
-----------	-----------------------	----------

Delibera n. 8 del 07/02/2018

		TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOTALE
<b>D</b>	<b>Istruttore direttivo contabile</b>	1	0	1
	<b>Istruttore direttivo tecnico</b>	1	0	1
	<b>Istruttore direttivo socio educativo</b>	1	0	1
	<b>Operatore Sociale Pedagogista</b>	0	1	1
<b>C</b>	<b>Istruttore amministrativo</b>	2	1	3
	<b>Istruttore contabile</b>	1	1 (Convenzione con altri Enti – 25%)	2
	<b>Istruttore tecnico</b>	1	1 (Convenzione con altri Enti – 25%)	2
	<b>Istruttore di Polizia Locale</b>	0	1	1
<b>B</b>	<b>Collaboratore tecnico / operaio specializzato</b>	0	1	1
				13

Di individuare i seguenti requisiti specifici per la figura professionale di Collaboratore tecnico / operaio specializzato cat. B3:

- Diploma Scuola Secondaria di II° di durata quinquennale;
- Certificati di abilitazione per l'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale (D.Lgs 150/12 – D.G.R. n. 52/16 del 23/12/2014 come modificata dalla D.G.R. n. 12/35 del 27.03.2015);
- Patente di guida B;
- Patentino abilitazione utilizzo macchine agricole (D.lgs. 81/2008 Art. 73 c. 5 e L. 98/2013 Art. 45-bis);

Di dare atto che non sussistono condizioni di eccedenza o di soprannumero di personale;

Di demandare al Responsabile del Personale l'attuazione del suddetto piano, previa ulteriore ricognizione e verifica delle condizioni legittimanti previste dalla legge;

Di dare atto che sono rispettati i limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente;

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165.





# **COMUNE DI SUELLI**

## **PROVINCIA DI SUD SARDEGNA**

### **DELIBERA GIUNTA COMUNALE**

#### **N. 8 del 07/02/2018**

**OGGETTO:**

**PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI - PERIODO 2018/2020**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**GARAU MASSIMILIANO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**COPERSINO SERENA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI SUELLI**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

7 FEB 2018

455

**Parere del Revisore dei Conti sulla modifica del piano triennale  
assunzioni**

*Il dott. Alessandro Lai*, Revisore di questo Comune,.

**Premette**

- Di aver ricevuto in visione la proposta n. 8 del 06/02/2018 di modifica del piano triennale delle assunzioni;

**Rilevato**

- Che il Comune di Suelli rispetta il principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- Che la variazione proposta è in linea con i vincoli dell'Ente.

**Esprime**

**parere favorevole** alla proposta n. 8 del 06/02/2018 di variazione del piano triennale delle assunzioni.

Suelli lì 06/02/2018

Il Revisore dei Conti

dott. Alessandro Lai

